



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 50

Oggetto:

Costituzione nel contenzioso incardinato innanzi alla corte d'Appello di Caltanissetta da Geos S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Enna n.176/2022.Affidamento incarico legale all'avv. Capizzi Marianna.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di Giugno alle ore 11:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
TOSETTO AMBRA	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano	X	
BERTINI GIUSEPPE	Assessore	X	
BANNO' SALVATORE	Assessore		X

Presiede il Sindaco **LICCIARDO ANTONIO**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

PREMESSO:

CHE, con atto notificato a questo Comune il 29.03.2016, ed acquisito al protocollo generale dell'Ente il giorno 31.03.2016 al n. 2425, l'Avv. Natale Bonfiglio del Foro di Messina, in nome e per conto della Sig.ra Blandano Cinzia, Amministratore e legale rappresentante " pro tempore " della Geos s.r.l, cita il Comune di Assoro a comparire innanzi al Tribunale Civile di Enna, all'udienza del 15/09/2016 in composizione monocratica, chiedendo al Giudice monocratico di : "Accertare e dichiarare che Geos s.r.l, in persona dell 'amministratore - legale rappresentante " pro tempore " ha maturato nei confronti del Comune di Assoro, in persona del Sindaco —legale rappresentante " pro tempore ", il diritto al pagamento delle seguenti somme .. omissis";

CHE con delibera di Giunta Municipale n. 49 del 29.06.2016 si è autorizzato il Sindaco a resistere al suddetto atto di citazione e "di affidare l'assistenza legale all'Avv. Marianna Capizzi, con studio legale in Catania via M Cilestri n. 41, P.IVA 01145780860, conferendogli ogni facoltà di legge, per la difesa degli interessi dell'Ente nel predetto giudizio";

PRESO ATTO della sentenza, nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G.483/2016 promossa da GEOS

SRL contro il Comune di Assoro, emessa dal Tribunale Ordinario di Enna Sezione Civile, con la quale il giudice decide:

1. di rigettare le domande di Geos s.r.l.;
2. di condannare la predetta Geos s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Assoro in complessivi €.9.950,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre Iva se e in quanto dovuta e CPA come per legge, per un importo complessivo di €.14.518,24.

CHE, in riferimento al contenzioso di cui trattasi, l'avvocato difensore dell'Ente Capizzi Marianna con nota dell'11 aprile 2022, trasmessa a mezzo pec, ed acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno 11/04/2022 al n. 3504, ha inoltrato l'atto di appello con il quale Geos propone impugnazione avverso la Sentenza del Tribunale di Enna n.176/2022 citando l'Ente a comparire innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta per l'udienza del 15 settembre p.v.

RITENUTO opportuno per l'Ente difendere i propri interessi e le proprie ragioni resistendo all'atto di citazione innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta e pertanto, conferire incarico legale.

RITENUTO di dover procedere: all'individuazione del legale cui affidare l'incarico, applicando il criterio di consequenzialità e continuità con l'incarico affidato per il giudizio del grado precedente;

RICHIAMATA la nota prot. n. 3988 del 26/04/2022 con la quale è stato richiesto al legale difensore dell'Ente nel precedente giudizio, avv. Capizzi Marianna, di fornire un preventivo per l'affidamento dell'incarico de quo;

RITENUTO pertanto di affidare l'incarico al professionista avvocato Capizzi Marianna per la difesa comunale pure per il secondo grado di giudizio, determinando nei suoi confronti il compenso complessivo di €.7642,00 comprensivo di spese (CPA, Iva e accessori) secondo l'offerta prot. n.4095 del 27/04/2022;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell' Anac in merito all'affidamento dei servizi legali, per cui l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, consistente nella trattazione della singola controversia o questione;

Visto il D.M. n.228/2021 convertito con la legge 25/02/2022, che dispone il differimento al 31.05.2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e che autorizza l'esercizio provvisorio

VISTA la nota prot. N. 119 del 05/01/2022, con la quale il responsabile del settore finanziario dispone il divieto di assumere impegni per servizi non espressamente previsti per legge, consentendo esclusivamente l'assunzione di impegni di spesa secondo le regole della gestione provvisoria

PRESO ATTO che il comma 2 dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che, nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

ATTESO che nel PEG assegnato con Delibera di G.M. n.89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: "Approvazione PEG Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023" e s.m.i., il capitolo di spesa al quale la somma complessiva di €.7642,00 deve essere imputata risulta incapiente per il conferimento del procedimento de quo;

DATO ATTO che il mancato conferimento dell'incarico può arrecare danni gravi e certi all'Ente;

VISTO l'allegato disciplinare di incarico legale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e in particolare l'art. 163;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 11/08/2021 di approvazione del Bilancio 2021/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.lgs n. 267/2000;

La Giunta Municipale a fronte del parere sfavorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del settore economico - finanziario, delibera ugualmente al fine di evitare un danno grave ed irreparabile per l'erario dell'Ente;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI DARE ATTO che la mancata costituzione e difesa dell'Ente nel giudizio di cui in epigrafe può arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t. a costituirsi nel contenzioso incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta da Geos S.r.l. avverso la Sentenza del Tribunale di Enna n.176/2022;

DI INDIVIDUARE, quale professionista cui affidare il relativo incarico, l'avvocato Capizzi Marianna Cod. Fiscale: CPZMNN71T65C342B, Partita IVA: 01145780860, con studio in Catania via M. Cilestri n.41, conferendogli ogni facoltà di legge, per la difesa comunale pure per il secondo grado di giudizio, determinando nei suoi confronti il compenso complessivo di €.7642,00 comprensivo di spese (CPA, Iva e accessori) secondo l'offerta prot. n.4095 del 27/04/2022;

DI DARE ATTO che nel PEG assegnato con Delibera di G.M. n.89 del 12/08/2021, esecutiva ai sensi di legge e avente ad oggetto: "Approvazione PEG Assegnazione risorse finanziarie 2021-2023" e s.m.i., il capitolo di spesa 334.00 al quale la somma complessiva di €.7642,00 deve essere imputata risulta incapiente per il conferimento del procedimento de quo;

DI DARE ATTO che le somme saranno previste nel bilancio in corso di elaborazione, provvedendo ad impegnare, con successivo provvedimento, la somma complessiva di € 7642,00, al cap. 334 (1.02.1.03) del bilancio di previsione 2022/2024, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

DI APPROVARE l'allegato disciplinare di incarico;

DI DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163 c.2 del TUEL;

DI DARE mandato al Responsabile degli Affari Generali ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti;

DI DICHIARARE, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, riconosciuta l'urgenza di dare sollecita attuazione alle sue finalità.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

RUFFETTO MARIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere CONTRARIO per quanto concerne la regolarità contabile;

*SFAVOREVOLE PER MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

PANTO' ANTONINO

LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09/06/2022 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO